

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIAZZA, MAGNANI, SCARPA, FORA, MONTANARI, RIGAMONTI, BALTARO, RICCA, MARANGONI SPARTACO, CAVALLARI VINCENZO, LOMBARDI CARLO, NAPOLITANO GIORGIO, COMPAGNONI, MAGNO, MAGLIETTA, DI MAURO, ROSINI, BIGI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MICELI, SACCHETTI, FLOREANINI GISELLA, CREMASCHI, MARABINI, CLOCCHIATTI, NICOLETTO, CAVAZZINI

Annunziata il 24 ottobre 1957

Parificazione, in materia di assegni familiari, dei lavoratori dell'agricoltura a quelli del settore industriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È unanimemente riconosciuto dalle varie parti politiche e sindacali l'ingiustizia che ancora permane nei confronti dei lavoratori agricoli in materia di assegni familiari.

Infatti, mentre nel settore dell'industria (così come per altri settori) l'attuale quota di assegno familiare raggiunge la cifra, anche se non soddisfacente, di lire 167 giornaliere per il figlio, di lire 116 per il coniuge e di lire 55 per il genitore, nel settore dell'agricoltura tali quote raggiungono invece la cifra giornaliera di lire 90, 60 e 30 rispettivamente per i figli, il coniuge, e il genitore a carico.

Questa palese ingiustizia appare ancora più grave se si tiene conto dello stato di sottoccupazione bracciantile e delle condizioni salariali e assistenziali, di molto inferiori ai lavoratori di altre categorie, in atto per i lavoratori agricoli.

È, quindi, non solo giusto, ma indispensabile — se non si vuole che gli assegni familiari dei lavoratori agricoli finiscano per non adem-

piere più alla loro funzione che è quella di garantire un minimo di sussistenza ai familiari dei lavoratori certamente più poveri del paese — elevare la quota di tali assegni, nella misura pari a quella in vigore del settore industriale.

Non si comprenderebbe un atteggiamento sfavorevole alla presente proposta, senza venir meno ad un elementare dovere di solidarietà nazionale oltre che ad una norma precisa della Costituzione della Repubblica contenuta nell'articolo 36.

Indubbiamente il provvedimento comporterà degli oneri per i datori di lavoro nel settore agricolo. Pensiamo però che tali oneri non saranno tali da non poter essere sopportati dagli agrari, mentre dovranno esserne esonerati i piccoli e medi coltivatori, che godono attualmente della sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati fino a lire 10 mila, nonché, per analoghe ragioni, i mezzadri e coloni per le giornate di lavoro stagionale necessarie a colmare la insufficienza della manodopera familiare.

La presente proposta di legge, pertanto, ha lo scopo di cancellare la ingiustizia denunciata adeguando gli assegni familiari attualmente in vigore per i lavoratori agricoli a quelli in vigore nel settore industriale, e precisamente a lire 167, 116, 55 giornaliere rispettivamente per 1 figli, il coniuge e 1 genitori a carico con decorrenza dal 1° ottobre 1957.

Onorevoli colleghi, il problema affrontato è talmente conosciuto, oltre che energicamente rivendicato dagli interessati, che ulteriori illustrazioni [sembrerebbero inutili e superflue.

Raccomandiamo, pertanto, alla sensibilità vostra e di tutta la Camera l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

A decorrere dal primo ottobre 1957, gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura previsti dalla tabella *B* allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono corrisposti nella seguente misura

figlio	L. 167	giornaliere
coniuge	» 116	»
genitore	» 55	»

ART. 2

All'onere derivante dagli aumenti di cui al precedente articolo si provvede con l'aumento, a decorrere dal 1° ottobre 1957, del contributo dei datori di lavoro, per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente articolo 1, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sono esonerati dall'aumento delle aliquote contributive i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, che godono, all'entrata in vigore della presente legge, della sospensione del pagamento dei contributi unificati fino a lire 10 mila, nonché i coloni e mezzadri per la manodopera assunta per il lavoro stagionale e per integrare la insufficienza della manodopera familiare.